



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI – A.I.A

IL DIRIGENTE

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale - Impianto trattamento rifiuti, sito in c/da Canne Masche zona A.S.I. di Termini Imerese (PA), Ditta Profineco S.p.a. Gestore IPPC.
D.D.S. n. 24 del 22/01/2016 - D.D.S. n. 1956 del 22/12/2017 (Integrazione codici CER).
Integrazione codici CER.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Direttiva 96/61/CE del 24.09.1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- VISTA la Direttiva 2010/75/CE del 24.11.2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2014/955/UE del 18.12.2015 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con applicazione a decorrere dall'1.06.2015;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTA la Legge regionale, 24 agosto 1993 n. 24 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*", la quale ha istituito il "*Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati" e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'articolo 29 ter e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTA la Legge regionale, 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali” e la successiva modifica con L.R. n. 1 del 26 gennaio 2017;
- VISTA la Legge regionale, 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109 con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.Lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- VISTA la Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 “Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”, che all'art. 91 comma 3 ha definito le tariffe regionali dovute dai proponenti e dalle autorità precedenti ai fini dell'istruttoria per il rilascio degli atti e dei pareri relativi alla V.A.S., alla V.I.A., V.INC.A. ed all'A.I.A.;
- VISTO il D.P.R. n. 357 dell'8 settembre 1997 – “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- VISTO il DM. 5 febbraio 1998 – “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”, così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, 5 aprile 2006, n. 186 “Regolamento recante modifiche al DM 5 febbraio 1998”.
- VISTO il D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011 - “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.”;
- VISTO il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che all'art. 31 ha abrogato il D.M. n. 161/2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 81/08 - *“in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 6.09.2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. “Codice Antimafia” e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. n. 104 del 16.06.2017, attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile del 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli artt. 1 e 14 della Legge 9 luglio 2015, n. 114, pubblicato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2017;

- VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, così come modificato dal D.Lgs. 104/2017;
- VISTO l'art. 182 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativo allo *Smaltimento dei rifiuti*;
- VISTI gli artt. 304, 305 e 306 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: "*Azione di prevenzione*", "*Ripristino ambientale*" e "*Determinazione delle misure per il ripristino ambientale*";
- VISTA la parte VI, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., "*Risarcimento del danno Ambientale*";
- VISTO l'Allegato 3 alla parte VI, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., che stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale;
- VISTO il comma 1, dell'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, relativo alle "Disposizioni transitorie e finali", che prevede "*le disposizioni del presente Decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017. Fatti salvi gli effetti degli atti compiuti alla data del presente Decreto ...*";
- VISTO il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRIS) e ss.mm.ii. ;
- VISTO il "Piano regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" approvato con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28/05/2015 n. 100 con il quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 01.07.2012;
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 158 del 5 aprile 2018 avente per oggetto "Gestione del ciclo integrato dei rifiuti – Piano Stralcio - Approvazione";
- VISTA la Circolare di Coordinamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 GAB del 27/10/2014 recante "Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 17669 del 14/12/2017 avente per oggetto "*Circolare Ministeriale per l'applicazione dell'art. 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 27/09/2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 03/08/2005)*";
- VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare – Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento prot. n. 4064 del 15/03/2018 avente

per oggetto *Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi"*;

- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19 Dicembre 2011, n. 537 recante la "rimodulazione dell'assetto organizzativo di natura endoprocedimentale" nella parte in cui si determinano le strutture intermedie del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e le relative competenze;
- VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'articolo 49, comma 1, della legge regionale 09/2015". Modifica al D.P.R.S 6/2013 e ss.mm.ii.;
- VISTO il Protocollo attuativo per assicurare la continuità amministrativa in materia di autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in dipendenza dell'entrata in vigore della legge regionale 09.01.2013, n. 3 "Modifiche alla Legge Regionale 08.04.2010, n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti", stipulato il 04.04.2013 tra questo Dipartimento e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTO il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell'Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall'art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'art. 29 ter e seguenti del D. Lgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell'allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.D.G. n. 1494/DAR del 27/10/2017, con il quale è stato conferito all'arch. Antonino Rotella l'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Autorizzazione – Impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTO il D.D.G. n. 1379/DAR del 20 novembre 2018 con il quale il Dirigente responsabile del Servizio 7 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A." è stato delegato all'adozione di tutti i provvedimenti finali istruiti da questo Servizio 7 "Autorizzazioni impianti gestione rifiuti – A.I.A.";
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente recante: "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTE le "Linee Guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in discarica – Approvazione" adottate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 161 del 6 aprile 2018 che superano il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 20 del 15/06/2017 "Linee guida per la regolamentazione del sistema tariffario per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica";
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 febbraio 2008 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente il quale prevede che "*l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata*

nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento”;

- VISTO il D.R.S. n 615 del 22/06/2008 (comprensivo dell'allegato 1, contenente l'elenco delle tipologie dei rifiuti espressi in CER), con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente, Servizio 2 – V.A.S. - V.I.A., ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/2005 e quindi ai sensi del D.lgs. 152/06, ha rilasciato alla Società Profineco (gestore IPPC), Autorizzazione Integrata Ambientale, per svolgere le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nel sito ubicato nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, c/da Canne Masche.
- VISTO il D.D.S. n 24 del 22/01/2016 con il quale ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 Autorizzazioni, ha rinnovato con valenza di riesame il DRS n. 615 del 25/06/2008 di autorizzazione unica, rilasciato alla Società Profineco (gestore IPPC), per svolgere le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nel sito ubicato nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, c/da Canne Masche.
- VISTO il D.D.S. n 1956 del 22/12/2017, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti – Servizio 7 Autorizzazioni, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., ha integrato l'art. 4 del DDS n. 24 del 22/01/2016, rilasciato alla Società Profineco (gestore IPPC), per svolgere le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nel sito ubicato nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, c/da Canne Masche.
- VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale effettuata dalla Società Profineco S.p.A. prot. n. 377 del 19/10/2018, assunta al NS. prot. al n. 2923 del 22/01/2019, ai sensi dell'art. 29-nonies, per il complesso IPPC PROFINECO S.p.A., sito nell'agglomerato industriale di Termini Imerese (PA) e autorizzato con decreto AIA DDS. n. 24 del 22/01/2016, ed integrato con DDS n 1956 del 22/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 10890/S7 del 13/03/2019 con la quale lo scrivente Ufficio ha richiesto alla Ditta chiarimenti e documentazione integrativa, con particolare riguardo alla descrizione delle destinazioni finali e modalità di conferimento/cessione dei rifiuti, successive all'operazione D15 (deposito preliminare), relativo all'iter istruttorio in argomento;
- PRESO ATTO che con nota assunta al Ns. prot. al n. 12583 del 22/03/2019, la Ditta fornisce i chiarimenti richiesti con la succitata nota 10890/S7 e comunica anche, di rinunciare al rifiuto identificato con codice CER 16 06 01*, poiché inserito nella comunicazione prot. n. 2923 del 22/01/2019, “per mero errore”;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività

economiche autorizzate, nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D.Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA l'iscrizione alla White List della Prefettura di Palermo, valida fino al 10/08/2018, della Società Profineco S.p.A.,
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata in data 14/03/2019, per un importo pari a € 180,76;
- CONSIDERATO che la Ditta ha stipulato Patto di integrità, che risulta acquisito agli atti di questo Dipartimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- RITENUTO di considerare le modifiche di cui alla nota NS. prot. n. 2923 del 22/01/2019, non sostanziali, secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, lettera 1-bis), del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in quanto:
- non comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia pari o superiore alla soglia medesima;
 - non comportano l'incremento pari al 50% di una grandezza di soglia autorizzata qualora tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;
 - non comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto indicata nel provvedimento di AIA precedente;
 - non comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC;
 - non comportano l'emissione di di nuove tipologie di sostanze pericolose (tabelle A1 e A2 dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., tabella 5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
 - non comportano per ogni singola matrice ambientale un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività IPPC;
 - non comportano impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell'istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva;
 - che la modifica non incide sulle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, energia);

- che la modifica di che trattasi consiste nell'integrazione dell'elenco dei codici CER di cui all'art. 4 del DDS 24 del 22/01/2016, come di seguito specificato:
 - 01 05 08 (fanghi e rifiuti di perforazione contenente cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06) - operazioni D15,D8,D9;
 - 02 05 01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) - operazioni D15,D8,D9,;
 - 13 04 03* (altri oli di sentina della navigazione) - operazione D15;
 - 13 05 06* (oli prodotti dalla separazione olio/acqua) - operazione D15;
 - 13 08 02* (altre emulsioni) - operazione D15;
 - 16 03 03* (rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose) - operazione D15;
 - 16 03 04 (rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03) - operazione D15;
 - 16 03 05* (rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose)- operazione D15;
 - 16 03 06 (rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05)- operazioni D15,D8,D9;
 - 16 07 08* (rifiuti contenenti olio) - operazione D15;
 - 18 01 06*(sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose) - operazione D15;
 - 19 08 01 (vaglio) - operazione D15;
 - 19 08 02 (rifiuti dall'eliminazione della sabbia) - operazione D15;
 - 19 08 09 (miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili)- operazione D15;
 - 19 08 13*(fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali)- operazione D15;

RITENUTO

di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica in caso di violazioni ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che saranno emanate in attuazione del D.Lgs. n. 152/06, anche se più restrittive.

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 4 del Decreto D.D.S. n. 24 del 22 gennaio 2016 intestato alla **Ditta Profineco S.p.A. – Gestore IPPC – P.IVA: 04600990826, sede legale ed impianto sito in c/da Canne Masche zona A.S.I. Termini Imerese (PA)**, di autorizzazione di un impianto di trattamento rifiuti per svolgere le operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, nonché mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. nel sito ubicato nell'agglomerato industriale di Termini Imerese, c/da Canne Masche, è così integrato:

1) inserimento dei seguenti codici CER, per le operazioni D15, D8, D9 (allegato C del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.):

- 01 05 08 (fanghi e rifiuti di perforazione contenente cloruri, diversi da quelli di cui alle voci 01 05 05 e 01 05 06) - operazioni D15,D8,D9;
- 02 05 01 (scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione) - operazioni D15,D8,D9;
- 13 04 03* (altri oli di sentina della navigazione) - operazione D15;
- 13 05 06* (oli prodotti dalla separazione olio/acqua) - operazione D15;
- 13 08 02* (altre emulsioni) - operazione D15;
- 16 03 03* (rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose) - operazione D15;
- 16 03 04 (rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03) - operazione D15;
- 16 03 05* (rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose)- operazione D15;
- 16 03 06 (rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05)- operazioni D15,D8,D9;
- 16 07 08* (rifiuti contenenti olio) - operazione D15;
- 18 01 06*(sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose) - operazione D15;
- 19 08 01 (vaglio) - operazione D15;
- 19 08 02 (rifiuti dall'eliminazione della sabbia) - operazione D15;



-19 08 09 (miscela di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili)- **operazione D15;**

-19 08 13* (fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali)- **operazione D15;**

Art. 2

Restano valide le disposizioni, le prescrizioni e quant'altro contenuto nel precedente provvedimento autorizzativo D.D.S. n. 24 del 22 gennaio 2016 intestato alla **intestato alla Ditta Profineco S.p.A. – Gestore IPPC – P.IVA: 04600990826, sede legale ed impianto sito in c/da Canne Masche zona A.S.I. Termini Imerese (PA)**, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

Art. 3

La Ditta, è onerata di provvedere ai seguenti adempimenti:

- Aggiornamento/elaborazione di planimetria generale e di dettaglio con indicazione delle aree di ricezione e stoccaggio dei rifiuti da trattare e trasmissione delle stesse allo scrivente Dipartimento e agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Palermo, Città Metropolitana di Palermo);
- Comunicazione con congruo anticipo agli organi di vigilanza e controllo (ARPA Sicilia ST di Palermo, Città Metropolitana di Palermo), delle date in cui si intendono effettuare gli autocontrolli sull'impianto in oggetto, così come prescritto dalle norme vigenti in materia;
- Assistenza alle suddette autorità di vigilanza e controllo per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il gestore è in ogni caso obbligato di realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti, nonché prelievi di materiali vari.

Art. 4

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Termini Imerese (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Art. 5

La Ditta è onerata di comunicare al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, i dati relativi a tutti i flussi di rifiuti/materiale in ingresso ed in uscita dall'impianto, distinti per tipologia, codici CER e quantità con frequenza almeno mensile e comunque secondo le modalità che saranno disposte dal DAR.

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 e ss.mm.ii.

Art. 6

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento.

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii..

Art.7

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86 e a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 8

Si da atto che la **Ditta Profineco S.p.A. – Gestore IPPC – P.IVA: 04600990826**, risulta iscritta alla White List della Prefettura di Palermo, fino al 10/08/2019;

Art. 9

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Avverso il presente Decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 23, ultimo comma, dello Statuto Siciliano, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito web di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese (PA), Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti), A.R.P.A. S.T. di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'inquinamento Atmosferico e al servizio 5 di Questo Dipartimento.

Palermo, li 10/04/2019

Il Dirigente del Servizio
(Arch. Antonino *[firma]*)



